



Il **Consiglio di Stato**, V sezione, con la **sentenza n. 131** del **18 gennaio 2016** analizza la normativa (**agev**
olativa
) riservata all'
imprenditore
agricolo per poter aprire una
vendita
diretta
di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della **riforma** del **2001** che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell'agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

In tale contesto, il **D.L. 57/2001**, tra gli **obiettivi** che si poneva, vi era anche quello della **revisi**
one
della
disciplina
prevista dalla
L. 59/1963
in tema di
vendita
al
pubblico
in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

Inoltre, la **lettera s)**, **articolo 8**, L. 57/2001 prevedeva, tra gli interventi, anche l'**abolizione**
della relativa
autorizzazione

L'articolo 4, D.Lgs. 228/2001, al comma 1 prevede che *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”*.

Il successivo **comma 5 amplia** la **“merceologia”** di prodotti vendibili prevedendo che la *“disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa”*.

Ne deriva che l'attività di **vendita diretta può** essere esercitata da un **imprenditore agricolo** iscritto al Registro delle Imprese che non abbia subito condanne per delitti in materia di igiene, sanità o frode nella preparazione degli alimenti che alternativamente o congiuntamente:

- **ceda prodotti** provenienti in **misura prevalente** dal **proprio fondo** e quindi dalla propria attività agricola per definizione e
- **prodotti derivanti** dalle attività **connesse** di manipolazione e/o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

L'azienda deve essere **ubicata** nell'**ambito** territoriale della **Regione** o in quelli definiti dalle singole amministrazioni.

Soggetti **ammessi** alla vendita sono i **titolari** dell'impresa, i **soci** nel caso di società, i **familiari**, i **coadiuvanti** nonché i **dipendenti**.

Rispetto alla precedente disciplina di cui alla L. 59/1963 richiamata vi è l'introduzione della possibilità di procedere alla cessione di prodotti acquistati da terzi, nel rispetto della prevalenza dei prodotti provenienti dall'attività propria e dalla natura agricola degli stessi.

La lettura di tale contesto normativo, porta a ritenere **vendibili** da parte dell'imprenditore agricolo anche **altri prodotti no**

n
strettamente
agricoli
ma
comunque
connessi
agli
stessi

In tal senso, ad esempio, la sentenza all'oggetto ha ammesso che la **liberalizzazione del commercio dei prodotti da parte delle aziende agricole** “
può inevitabilmente comprendere cose non direttamente derivanti dall'agricoltura, ma ad essa strettamente connesse
”

(nel caso di specie, essendo parte in causa un vivaio il riferimento è a vasi, strumenti di irrigazione, concimi, insetticidi o strumenti per l'immediato utilizzo della terra come rastrelli o vanghe).

Prosegue la sentenza specificando che, preso atto di questo allargamento merceologico, “*appa re però evidente che la commercializzazione dei prodotti agricoli o florovivaistici oppure la fornitura di beni connessi a queste attività deve rispettare le stesse regole che la ammettono, così come quelle attinenti altre attività come quella prettamente commerciale.*”

Questa **liberalizzazione** del settore **non** permette tuttavia di procedere alla **cessione di prodo**
tti **che**
non

sono in alcun modo
riconducibili
al settore merceologico di appartenenza dell'imprenditore agricolo,
in

tal

caso

, venendo meno le deroghe di cui all'articolo 4, D.Lgs. 228/2001, nasce l'

obbligo

di

rispetto

delle

regole

di cui al

D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/1998

, e successive modificazioni.

Ulteriore conseguenza, strettamente fiscale, derivante da tale ampliamento dei prodotti vendibili comporta che:

1. nel caso in cui gli stessi non subiscano un processo di trasformazione e/o manipolazione, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n.44/E/2004, si è in presenza di una

mera attività di commercializzazione

in alcun modo riconducibile tra quelle connesse e

2. la cessione di prodotti attinenti il settore, ma **in alcun modo agricoli** comporterà sempre un'attività di natura commerciale.